



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Prot.. n.
REP.

**OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIANIGA E _____
PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI E DI INIZIATIVE
CULTURALI PERIODO OTTOBRE 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029. D.Lgs. 117/2017
Codice del Terzo settore art. 56.**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata,

F R A

l'Ente Comune di Pianiga (di seguito solo Comune), con sede in Piazza San Martino n. 1 - Codice fiscale: 90000660275 P. IVA: 01654230273, qui rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari e Socio Culturale, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina n. _____)

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata “ _____ ” (di seguito solo Associazione o ETS) con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____, nella persona del legale rappresentate _____ nato a _____ il _____, CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Evidenziato che:

- l'art. 1 dello Statuto Comunale stabilisce come principio che il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socioeconomiche;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune di Pianiga valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati (comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione);
- l'art. 3 comma 5 del TUEL dispone che: “...i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il D.Lgs. n.117/2017, “Codice del Terzo Settore”, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “*mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione*” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

Richiamato il D. Lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore” così come modificato dalla L. 104/2024, e in particolare gli artt. 55 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”;

Evidenziato che, utilizzando lo strumento della Convenzione di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 l’Amministrazione intende valorizzare le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini e che l’oggetto della Convenzione in questione persegue finalità di solidarietà sociale ed è relativa ad attività di interesse generale, come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera i) del “Codice del Terzo Settore”, ossia “*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo*”;

Dato atto che l’art. 6 del Dlgs n. 36/2023 così dispone: “*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*”;

Viste altresì le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con D.M. 31 marzo 2021, n. 72;

Visto che il Comune di Pianiga riconosce il particolare ruolo che i Soggetti del Terzo Settore (ETS), che perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alle persone, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi, partendo dal presupposto che è assente quindi tra l’Amministrazione ed l’ETS un rapporto puramente sinallagmatico, tipico dei rapporti contrattuali derivanti dall’approvvigionamento sul mercato, mentre si riscontra viceversa una necessità di coinvolgimento attivo degli ETS in quanto soggetti portatori di interessi convergenti con quelli dell’Amministrazione;

Dato atto che:

- sulla scorta delle condizioni individuate dalla Corte di Giustizia, le convenzioni a rimborso stipulate tra pubbliche amministrazioni e organismi del terzo settore costituiscono uno strumento di collaborazione non configurabile come contratto di appalto, ma espressione del dovere di solidarietà sociale richiamato anche dalla Corte di Giustizia europea, rappresentando l'impegno da parte dell'ente

pubblico e dell'organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà nell'attuazione di un'attività di pubblico interesse;

- sulla scorta della giurisprudenza europea e italiana, il Codice del terzo settore ha fissato gli elementi costitutivi delle convenzioni a rimborso, che le differenziano radicalmente dagli appalti di servizi e che possono essere così riassunti:

- a) apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività;
- b) divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- c) impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- d) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- f) durata del rapporto convenzionale;
- g) copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica;
- h) modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
- i) modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

Atteso che l'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi;

Visto che il teatro/sala polivalente dispone dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ex art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 del 23/10/2025, nonché della licenza di agibilità prot. n. 22254 del 26/11/2004, in fase di aggiornamento, con dislocazione dei locali come da planimetria allegata.

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del D.lgs n.117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la Convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.pianiga.ve.it in "Amministrazione trasparente Sezione "Bandi di Gara e contratti" ed in primo piano della home page del Comune di Pianiga, uno specifico "Avviso pubblico" per acquisire manifestazioni di interesse per la gestione operativa del teatro/sala polivalente e per l'organizzazione e realizzazione delle stagioni teatrali 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, comprensiva della direzione artistica, nonché per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali varie, idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale, svolgendo tali attività ad es. c/o la Biblioteca comunale, così come da Determinazione n. ____ del ____;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata "_____ " per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
- l'Associazione è iscritta al RUNT al n. _____;
- lo schema della presente è stato approvato con Determina n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune intende stipulare una Convenzione con l'Associazione "_____ " per la gestione operativa del teatro/sala polivalente durante le giornate interessata dalla rassegna, comprensiva dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza durante gli spettacoli, adempimenti in materia di sicurezza e per l'organizzazione e realizzazione delle stagioni teatrali 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 (n. 3 stagioni: (01/10/2026-31/05/2027; 01/10/2027-31/05/2028; 01/10/2028 – 31/05/2029), comprensiva della direzione artistica, nonché per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali varie idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale quali ad esempio la Biblioteca comunale.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Pianiga intende stipulare una Convenzione con un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale per la gestione del teatro e la promozione e realizzazione di iniziative culturali varie atte a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, promuovendo programmazioni di rassegne e iniziative e sostenendo l'associazionismo culturale, e nello specifico l'organizzazione di stagioni teatrali ed iniziative culturali atte a valorizzare la cultura nel territorio

Articolo 4 – Descrizione delle attività

L'attività base richiesta per il convenzionamento è l'organizzazione delle 3 stagioni teatrali con la realizzazione a stagione di almeno **n. 6 eventi da svolgersi in Teatro**, privilegiando la valorizzazione delle realtà artistiche locali (commedia, prosa, ecc.), i generi musicali (pop, rock melodico, musica leggera, ecc..) e/o musical.

L'Amministrazione potrà inoltre richiedere all'ETS, a seguito di concertazione con la stessa, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative educative, culturali ecc. ad es. c/o la Biblioteca comunale ed entro i limiti dei fondi stanziati.

L'ETS, a sua volta, nell'ottica della massima valorizzazione del teatro e della cultura sul territorio ed ai fini di promuovere la solidarietà, l'aggregazione, la coesione sociale e le attività di interesse generale, potrà proporre ulteriori attività varie sia in fase di presentazione del progetto di partecipazione al presente avviso, sia in corso di convenzionamento, che dovranno essere opportunamente ideate tenendo presente il luogo ospitante e il pubblico che si intende raggiungere, e dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con l'Amministrazione.

Il programma definitivo per la realizzazione della stagione teatrale, nonché delle eventuali attività culturali, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso prot. _____ e nel progetto presentato in sede di selezione, dovrà essere sottoposto in via preventiva e concordato con l'Amministrazione, la quale potrà proporre modifiche da apportare al programma stesso, anche al fine di evitare sovrapposizioni di date legate ad altre manifestazioni organizzate o patrocinate direttamente.

Il programma definitivo dovrà essere presentato con le seguenti scadenze:

- entro il mese di OTTOBRE 2026 per la stagione 2026/2027;
- entro il mese di SETTEMBRE 2027 per il 2027/2028;
- entro il mese di SETTEMBRE 2028 per il 2028/2029.

È facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di recedere in sede di presentazione della programmazione definitiva per la stagione 2026/2027, nel caso in cui la stessa si discosti da quanto proposto in fase di offerta.

Tale facoltà di recesso vale anche in sede di approvazione delle ulteriori 2 stagioni teatrali (2027/2028 - 2028/2029) in caso la programmazione proposta non sia ritenuta congrua/di gradimento dell'Amministrazione.

Saranno inoltre oggetto di concertazione eventuali ulteriori progettualità nell'ambito della somma messa a disposizione dall'Amministrazione.

Il programma dovrà contenere, per ogni periodo ottobre/maggio:

- l'elenco degli artisti con una breve illustrazione degli spettacoli proposti, nel rispetto di quanto richiesto nel presente Avviso e quanto offerto;
- il calendario con le date, anche di massima, degli spettacoli in cui le varie tipologie dovranno essere distribuite, avendo cura di indicare se i medesimi spettacoli sono presentati anche presso altri teatri limitrofi, con indicazione delle relative sedi e date;
- eventuale calendario e specifiche delle attività culturali proposte, specificando modalità di partecipazione (ingresso a pagamento o gratuito con indicazione particolareggiata del costo dell'eventuale biglietto, prenotazione obbligatoria o meno, eventuali canali di prenotazione, ecc.);
- proposte e modalità volte a consentire l'aggregazione o il coinvolgimento di forme associative del territorio;
- il prezzo dei biglietti di ingresso relativi agli spettacoli della stagione teatrale, con eventuale differenziazione tra adulti e minori, eventuali forme di abbonamento;
- il piano degli interventi da attuare per un'adeguata informazione pubblicitaria e di promozione del Teatro;
- le proposte migliorative della qualità e dell'organizzazione del servizio;
- una previsione economica contenente, per la parte relativa alle entrate, l'ipotesi degli incassi e degli eventuali altri contributi pubblici o privati, sponsorizzazioni, ecc. e, per la parte relativa alle uscite, le spese per i cachet, i servizi, il personale, le spese per le attività promozionali previste, la Siae, gli oneri contributivi e previdenziali, ecc..

L'ETS convenzionato avrà diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e servizi svolti, come di seguito specificati:

- Biglietteria spettacoli teatrali;
- Biglietteria eventuale per attività culturali c/o ad es. la Biblioteca comunale;
- Sponsorizzazioni e/o donazioni;
- Pubblicità commerciale.

L'ETS dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi del progetto e degli interventi proposti, nonché dell'utilizzo del teatro durante le giornate di rassegna, documentando l'attività svolta presentando entro il mese di dicembre la prima rendicontazione delle spese per ottenere il 20% quale anticipo, mentre il rimanente 80% deve essere rendicontato entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il rendiconto finale di ogni stagione consiste in una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella stagione precedente, e contiene in particolare le seguenti indicazioni:

- 1) numero di spettacoli/attività realizzate suddivise per tipologia;
- 2) numero di spettatori/partecipanti suddivisi per tipologia di spettacolo/attività;
- 3) i costi sostenuti corredati da relativa documentazione;
- 4) le entrate percepite;
- 5) eventuali i mezzi di finanziamento dell'attività quali pubblici, sponsorizzazioni, donazioni, ecc.;

6) ogni altro elemento ed informazione ritenuti utili per la valorizzazione del Teatro.

L'utilizzo del Teatro non potrà essere effettuato per altri scopi oltre a quelli qui disciplinati, salvo casi particolari formalmente autorizzati o richiesti dal Comune, e comunque sempre nel rispetto delle attività previste all'interno del fabbricato.

L'utilizzo del Teatro non potrà essere effettuato per altri scopi oltre a quelli qui disciplinati, salvo casi particolari formalmente autorizzati o richiesti dal Comune, e comunque sempre nel rispetto delle attività previste all'interno del fabbricato.

Nell'ambito della realizzazione delle stagioni teatrali e delle eventuali attività culturali varie, l'ETS dovrà inoltre farsi carico dei seguenti compiti:

1. disporre dell'agibilità/licenza di pubblico spettacolo ai sensi degli art. 68/69 TULPS, valente fino al termine del convenzionamento, rispettando i requisiti previsti dall'avviso di selezione, per il quale l'ETS affidataria si fa carico di richiedere tutti i permessi e i titoli abilitanti necessari allo svolgimento delle attività di che trattasi;
2. sostenere spese per diritti amministrativi, spese di bollo, spese di tecnici necessarie all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
3. gestione autonoma delle pratiche Siae per tutti gli spettacoli ed attività inserite nella manifestazione che necessitino della relativa autorizzazione, con discendente responsabilità da assumersi in capo all'ETS nei confronti dell'Agenzia Siae;
4. gestione del servizio di biglietteria, prenotazioni e i pagamenti;
5. realizzare adeguata campagna pubblicitaria, predisposizione materiale promozionale ed informativo per gli eventi, con realizzazione grafica e stampa di manifesti, volantini e locandine, sia in formato cartaceo che digitale, avendo cura di inserire in modo opportuno il logo del Comune di Pianiga;
6. predisposizione e gestione di opportune risorse on line dedicate alle attività del Teatro (sito web, newsletter, pagina Facebook, pagina Instagram etc.);
7. predisposizione delle necessarie misure di sicurezza in rispetto della vigente normativa;
8. garantire le condizioni idonee per l'ospitalità degli utenti in teatro (misure di sicurezza e igiene in rispetto delle vigenti normative) e nelle sedi nelle quali saranno svolte le attività;
9. ricerca, selezione e gestione degli ingaggi degli artisti singoli, ensemble o gruppi che parteciperanno alle rassegne/attività;
10. proposta del programma della rassegna teatrale da concertarsi con l'Amministrazione, e rendicontazione finale;
11. proposta del programma attività educative, culturali ecc. da concertarsi con l'Amministrazione, anche su proposta di quest'ultima e rendicontazione finale;
12. contratti con artisti, compagnie e direttori artistici, in rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
13. organizzazione e gestione ospitalità di artisti ed entourage;
14. noleggio e trasferimento di strumenti musicali necessari alla rassegne/attività e di ogni altra attrezzatura necessaria all'allestimento degli spazi (qualora non presenti);
15. ricerca di eventuali sponsorizzazioni, donazioni, contributi privati e pubblici a sostegno delle attività proposte.

L'ETS individuata è inoltre direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i rapporti posti in essere con collaboratori, artisti, tecnici e personale in genere per la realizzazione alle predette attività e dove farsi carico dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento delle attività indicate nella manifestazione d'interesse.

L'ETS si impegna a:

- a) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- b) segnalare al competente Ufficio comunale ogni problema sorto nell'espletamento dell'attività, che sia di ostacolo al conseguimento degli obiettivi, e collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati;
- c) gestire la concessione in uso gratuito in conformità alle linee guida per l'utilizzo del teatro/sala polivalente approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23/06/2026.

L'ETS deve mettere a disposizione il servizio degli addetti all'emergenza, secondo quanto previsto nei documenti dell'emergenza per la tipologia di eventi in programma e garantire i servizi di "maschere" e di un servizio tecnico di base.

L'ETS deve mettere a disposizione il servizio degli addetti all'emergenza, secondo quanto previsto nei documenti dell'emergenza per la tipologia di eventi in programma e garantire i servizi di "maschere", e di un servizio tecnico di base.

Fino alla data del 31/05/2027 i prezzi degli spettacoli teatrali presenti in cartellone non dovranno superare i seguenti importi, così come deliberato con atto di G.C. n. 72 del 23/06/2026:

- Biglietto intero 10,00;
- Biglietto gratuito per i minori fino ai 15 anni (accompagnati da un adulto);

A partire dallo 01/10/2027 i prezzi degli spettacoli potrebbero essere rideterminati con riferimento a tariffe massime applicabili, da approvare con deliberazione della Giunta Comunale.

La politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti deve favorire la fruizione degli spettacoli da parte di tutta la popolazione.

L'ETS si impegna a realizzare/proporre, a seguito di concertazione con l'Amministrazione, le iniziative educative, culturali ad es. c/o la Biblioteca comunale, idonee a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità, anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio comunale.

Il Comune potrà mettere a disposizione dell'ETS risorse operative, previa apposita pianificazione concertata, compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative.

Tali attività potranno comportare sia la partecipazione gratuita dell'utenza che eventuale biglietto di ingresso, da indicare in sede di comparazione;

L'ETS è libera di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da essa opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il teatro comunale, con l'impegno a darne adeguata pubblicità e ad utilizzare per l'organizzazione delle attività previste nel convenzionamento i fondi provenienti da eventuali contributi pubblici e privati elargiti.

L'Amministrazione Comunale consegnerà all'ETS individuata, per lo svolgimento delle rassegne, il teatro/sala polivalente, con le relative pertinenze, arredato e completo di attrezzature tecniche e di scena, nello stato di conservazione e manutenzione attuale, verificato e totalmente accettato dal gestore, al quale verranno addebitate le differenze riscontrate alla scadenza del convenzionamento. Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dall'ETS, a sua cura e spese. È fatto divieto all'ETS di effettuare autonomamente qualsiasi tipo di intervento all'immobile, alle strutture e/o agli impianti del teatro.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, saranno consegnate all'ETS, con apposito verbale, le chiavi per l'accesso al teatro che dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza del convenzionamento.

Alla scadenza della Convenzione, l'immobile e le dotazioni devono essere riconsegnati al Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell'usura e del naturale

deterioramento. A tale scopo i servizi tecnici comunali ed il gestore procederanno, in contraddittorio, alla redazione del verbale di riconsegna.

Si ribadisce che gli indirizzi in merito alla gestione del teatro per le rassegne sono contenuti nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23/06/2026;

Articolo 5 – Durata

La Convenzione avrà durata dalla rassegna del 01/10/2026 alla data chiusura del 31/05/2029.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

L'Associazione, per tutto il periodo del convenzionamento, dovrà essere in regola con l'iscrizione nel Registro unico nazionale (Runts). L'iscrizione è condizione sia per il convenzionamento sia per la prosecuzione del rapporto tra le parti.

Articolo 6 – Risoluzione

È ammessa la risoluzione anticipata della presente Convenzione, per accordo tra le parti, o per iniziativa unilaterale, nel caso di impossibilità al raggiungimento degli obiettivi e/o delle finalità stabiliti nelle presenti clausole, nei seguenti termini:

a) l'ETS potrà richiedere la recessione dal convenzionamento al termine di ogni annualità di validità (31/05) da comunicare entro il 31/03 di ogni anno, a seguito di subentrati e documentati problemi organizzativi/ economici;

b) l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il convenzionamento se ritiene la progettualità definitiva presentata entro i termini previsti nell'art. 4 "Descrizione dell'attività" non corrispondente al livello richiesto, o in caso di inadempienze nella gestione generale del teatro rispetto a quanto previsto nella citata sezione;

In particolare:

È facoltà dell'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, recedere, in sede di presentazione della programmazione definitiva per la stagione 2026/2027, nel caso in cui la stessa si discosti da quanto proposto in fase di offerta.

Tale facoltà di recesso vale anche in sede di approvazione delle ulteriori 2 stagioni teatrali (2027/2028-2028/2029) in caso la programmazione proposta non sia ritenuta congrua/di gradimento dell'Amministrazione.

c) l'Ente può revocare la presente Convenzione in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso negli ulteriori seguenti casi:

- per documentati impegni di programmazione imprevedibili e inderogabili;
- per cause di forza maggiore;
- per esigenze di interesse pubblico.

In caso di inosservanza grave da parte dell'ETS agli obblighi o condizioni previste dalla Convenzione o di ripetute infrazioni, l'Amministrazione può dichiarare l'immediata decadenza dalla Convenzione stessa, comunicandone i motivi mediante lettera raccomandata e senza altre formalità, fermo restando il diritto all'applicazione delle eventuali penali.

La decadenza dalla Convenzione non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Ente, di azioni di risarcimento per danni subiti e per ogni altra spesa conseguente.

Nessun indennizzo o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà all'ETS per il mancato rinnovo e/o per la revoca anticipata del convenzionamento.

Articolo 7 – Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

Articolo 8 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione almeno n. _____ volontari.

Articolo 9 – Rimborsi erogati dal Comune

Si evidenzia che detta Convenzione è una Convenzione a rimborso, per cui il Comune di Pianiga rimborserà all'Associazione una somma massima pari ad € 21.000,00/annualità (01/10/2026 – 31/05/2027, 01/10/2027 – 31/05/2028, 01/05/2028 – 31/05/2029), con le seguenti specifiche:

- un massimo di € 19.500,00 ad annualità per la realizzazione della stagione teatrale;
- un massimo di € 1.500,00 ad annualità per la realizzazione di iniziative e attività culturali varie;

SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell'ETS possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:

- i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Al soggetto che verrà individuato per l'espletamento del progetto, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, (art 56 comma 2 D Lgs 117/2017) per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione, quali a titolo esemplificativo:

- spese sostenute per gli spettacoli e intrattenimenti inseriti nel programma (ingaggi, allestimento, ecc.);
- spese per la SIAE, diritti amministrativi, permessi, spese di bollo etc.;
- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario in genere, ivi compreso le spese di affissione;
- spese per personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali strettamente inerenti alle attività in Convenzione;
- spese sostenute per rispettare le misure di sicurezza in teatro, secondo le vigenti normative;
- altre spese strettamente riconducibili alla realizzazione del progetto culturale.

È ammesso ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Saranno rimborsate le seguenti spese vive documentate sostenute dai volontari, esclusivamente nell'ambito delle attività in Convenzione, sempre se tali tipologie di spese risultino deliberate dall'organo sociale competente dell'Associazione:

- a) rimborso carburante per trasferte effettuate nell'ambito dello svolgimento delle attività in Convenzione;
- b) spese per uso mezzi di trasporto pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività in Convenzione;
- c) piccole spese di ristoro nell'ambito dello svolgimento delle attività in Convenzione.

L'Amministrazione si riserva sempre di valutare la coerenza delle spese con le attività in Convenzione.

Si precisa che le spese per le utenze luce, acqua, telefonia/connessione internet, riscaldamento e tarip sono a carico dell'Ente.

L'ETS dovrà predisporre e consegnare per tempo al Settore Patrimonio del Comune di Pianiga un calendario delle aperture del teatro in modo che questo possa gestire da remoto l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento.

Il Comune, inoltre, si occuperà con propri mezzi e fondi delle pulizie per gli spettacoli della rassegna. Sono altresì a carico del Comune le spese assicurative come meglio indicato successivamente.

Si precisa inoltre che il rimborso all'ETS delle spese sarà decurtato degli introiti dei biglietti sia della stagione teatrale che eventualmente delle iniziative culturali varie.

L'ETS dovrà:

- registrare con metodologia idonea al riscontro da parte del Comune di Pianiga tutti i biglietti emessi e presentarne rendiconto allo stesso Comune. Allo stesso modo dovrà produrre rendiconto dell'ammontare di eventuali sponsorizzazioni, donazioni e contributi pubblici e privati ricevuti;
- presentare entro dicembre il rendiconto del 20% della spesa, per conseguire l'anticipo, su spese rendicontate nelle modalità già descritte, mentre il rimanente 80% è liquidato entro giugno dell'anno successivo a seguito rendicontazione finale della stagione.

PAGAMENTO RIMBORSI

L'Amministrazione provvederà ai rimborsi delle spese sostenute dall'ETS dietro presentazione di idonee richieste, nei limiti della somma massima messa a disposizione annualmente ed al netto delle entrate su indicate.

L'Amministrazione anticiperà una somma pari ad € 1.300,00 utile per l'avvio delle attività per tutte le stagioni teatrali previste, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Le somme anticipate dovranno essere giustificate con la relativa documentazione di spesa sostenuta dall'ETS.

Al fine del saldo del rimborso annuale delle spese da parte dell'Amministrazione si farà riferimento al rendiconto finale e a tutta la documentazione all'uopo presentata dall'ETS. In caso risulti una somma a credito dell'ETS, la somma sarà rimborsata entro 30 gg dall'evidenza, ovvero in caso risulti una somma a credito dell'Amministrazione, l'ETS dovrà restituire tale somma entro 30 gg dall'evidenza.

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'affidamento l'andamento delle attività con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio, o per sopravvenute motivazioni di interesse generale.

TRASFERIMENTO EVENTUALI CONTRIBUTI

Il Comune di Pianiga si riserva la facoltà di implementare l'importo della presente Convenzione, trasferendo all'operatore convenzionato gli eventuali contributi ottenuti da istituzioni pubbliche per la realizzazione delle iniziative rientranti nell'ambito delle attività regolate dal presente convenzionamento. Tali ulteriori eventuali trasferimenti saranno oggetto di progettualità condivisa.

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Responsabilità

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle polizze assicurative rilasciate da _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 – Codice di comportamento

L'Associazione dovrà attenersi personalmente nei suoi rappresentanti e tramite tutti i soggetti coinvolti nell'associazione stessa agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pianiga, scaricabile dal sito:

<https://servizionline.comune.pianiga.ve.it/c027028/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/4>

Articolo 16 – Normativa anticorruzione

In materia si rimanda alla sez. 2 del PIAO 2026/2028 del Comune di Pianiga scaricabile dal sito:

<https://servizionline.comune.pianiga.ve.it/c027028/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/156>

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

Il Comune, come da informativa allegata alla presente, comunica all'Associazione che il trattamento dei dati acquisiti nell'ambito della procedura di convenzionamento saranno svolti in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679) in materia di misure di sicurezza.

Il Comune, inoltre, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si avvarrà, dalla data di decorrenza della Convenzione con l'Associazione, dell'opera di volontariato della stessa e pertanto, a tale titolo, l'Associazione svolgerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" (art. 30 del GDPR) e risulterà soggetta a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR stesso.

Articolo 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Data, _____

**La Responsabile del Settore
Affari Generali e Socio-Culturale**

Il Presidente

Allegati:

1. Avviso pubblico prot. _____;
2. Planimetria;
3. Allegato Privacy.